



COMUNICATO UFFICIALE N. 356 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 453/AA al n. 457/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 453/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 753 pf 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Elena GUARALDI, dei Sig.ri Matteo MANFREDI e Marco LANNA, e della società UC SAMPDORIA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ELENA GUARALDI, n.q. di Amministratrice unica della Gestio Capital Structuring & Investment Solutions S.A., società veicolo di diritto lussemburghese a cui sono stati conferiti, in data 30 ottobre 2023 – dalla Gestio Capital Ltd - i poteri gestionali connessi alla titolarità delle azioni rappresentative dell'intero capitale della Blucerchiati S.p.A., a sua volta titolare del 78,12% del capitale della U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, lett. A1, delle N.O.I.F., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni dalla modifica della catena di controllo della Società sportiva – perfezionatosi il 30 ottobre 2023 - assegnato ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in quanto inviata in data 30 novembre 2023 e, quindi, decorso detto termine;

MATTEO MANFREDI, n.q. di Amministratore unico e Legale rappresentante della Gestio Capital Ltd, conferente, in data 30 ottobre 2023, alla sua controllata, società veicolo di diritto lussemburghese, Gestio Capital Structuring & Investment Solutions S.A., i poteri gestionali connessi alla titolarità delle azioni rappresentative dell'intero capitale della Blucerchiati S.p.A., a sua volta titolare del 78,12% del capitale della U.C. Sampdoria S.p.A, in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni dalla modifica della catena di controllo della Società sportiva – perfezionatosi il 30 ottobre 2023 - assegnato ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, in quanto inviata in data 27 novembre 2023 e, quindi, decorso detto termine;

b) degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6, lett. A1, delle N.O.I.F., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni dalla modifica della catena di controllo della Società sportiva – perfezionatosi il 30 ottobre 2023 - assegnato ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in quanto inviata in data 30 novembre 2023 e, quindi, decorso detto termine;

MARCO LANNA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dal 03/08/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale rappresentante della Unione Calcio Sampdoria S.p.A., in relazione alla modifica nella catena di controllo della Società sportiva, determinatasi col conferimento, da parte delle Gestio Capital Ltd – perfezionatosi il 30 ottobre 2023 – alla sua controllata, società veicolo di diritto lussemburghese, Gestio Capital Structuring & Investment Solutions S.A., dei poteri gestionali connessi alla titolarità delle azioni rappresentative dell'intero capitale della Blucerchiati S.p.A., a sua volta titolare del 78,12% del capitale della U.C. Sampdoria S.p.A., affinché, nel termine di 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., venisse comunicata alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l'intervenuta modifica nella catena di controllo, perfezionatasi il 30 ottobre 2023, avendo la Società comunicato le descritte operazioni tra il 27 novembre ed il 4 dicembre 2023 e, dunque, oltre il termine di 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., unitamente alla trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, relativa al Sig. Matteo Manfredi, detentore del 99,60% delle quote e legale rappresentante della Gestio Capital Ltd (controllante della Gestio Capital Structuring & Investment Solutions S.A. e detentrica del 100% del capitale della Blucerchiati S.p.A.), ed ai requisiti di solidità finanziaria relativa alla Gestio Capital Structuring & Investment Solutions S.A., società di gestione della quota della Blucerchiati S.p.A nella titolarità della Gestio Capital Ltd ed alla Gestio Capital Ltd, per le quali sono state prodotte due lettere di referenze bancarie in data 29 novembre 2023, oltre, quindi, il termine di 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della Società sportiva – affinché il sig. Matteo Manfredi, n.q. di Amministratore unico e Legale rappresentante della Gestio Capital Ltd, e la Sig.ra Elena Guaraldi, n.q. di Amministratrice unica della Gestio Capital Structuring & Investment Solutions S.A., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

UC SAMPDORIA SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elena GUARALDI, dai Sig.ri Matteo MANFREDI e Marco LANNA, e dal Sig. Raffaele Fiorella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società UC SAMPDORIA SPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Elena GUARALDI, di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Matteo MANFREDI, di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Marco LANNA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società UC SAMPDORIA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 454/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 590 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto ANGARELLI e Alessandro FAGNI, e della società ASD PORTUALE LIVORNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO ANGARELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portuale Livorno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portuale Livorno, nei mesi di maggio e giugno 2023, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Fagni, dirigente tesserato per la stessa società, svolgesse attività volta al tesseramento, contattandoli telefonicamente e poi incontrandoli personalmente presso la sede della società A.S.D. Portuale Livorno, dei sigg.ri Yari Allegri, Samuele Arbull, Leonardo Domenici, Dario Ercoli, Diego Frediani, Andrea Ghelardi, Michael Lepri, Thomas Lorenzi, Manuel Stefanini, Matteo Guli e Ebrima Jarju, nonostante gli stessi fossero tesserati per altre società;

ALESSANDRO FAGNI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Portuale Livorno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nei mesi di maggio e giugno 2023, dapprima contattato telefonicamente e poi incontrato personalmente presso la sede della società A.S.D. Portuale Livorno, i sigg.ri Yari Allegri, Samuele Arbull, Leonardo Domenici, Dario Ercoli, Diego Frediani, Andrea Ghelardi, Michael Lepri, Thomas Lorenzi, Manuel Stefanini, Matteo Guli ed Ebrima Jarju in costanza di tesseramento di tali calciatori per per altre società, al fine di convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva successiva per la A.S.D. Portuale Livorno, così come effettivamente avvenuto;

ASD PORTUALE LIVORNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Roberto Angarelli ed Alessandro Fagni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto ANGARELLI e Alessandro FAGNI, e dal Sig. Maurizio Mazzoni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PORTUALE LIVORNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ANGARELLI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro FAGNI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD PORTUALE LIVORNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 455/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 550 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Carlo MANDOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO MANDOLA, Allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD AVC Vogherese 1919 (esonero in data 21 settembre 2023), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in più occasioni verificatesi a partire dal giorno successivo al suo esonero dalla conduzione tecnica della prima squadra della ASD AVC Vogherese 1919, avvenuto in data 21 settembre 2023, invitato diversi calciatori tesserati della medesima società, in precedenza da lui allenati, tra i quali i sig.ri Andrea Arcidiacono, Niccolò Balesini, Matteo Fracassini, Elios Minaj e Manuel Marchetti, a non giocare una o più partite del campionato di Serie D, girone A, della stagione sportiva 2023-2024, a partire dalla gara *Alba Calcio – Vogherese* del 24 settembre 2023, al dichiarato fine di indurre la citata società sportiva a revocare il suo esonero, onde consentirne la reintegrazione nella conduzione tecnica della prima squadra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo MANDOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Carlo MANDOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 456/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 794 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario VALLATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO VALLATI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di ARBITRO EFFETTIVO appartenente alla Sezione di Tivoli, in violazione dell'art. 42, commi 2 e 3 lett. a) e c), del vigente Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara LAZIO vs MILAN occorsa in data 01.03.24 e valevole per la 27^a giornata del campionato nazionale Serie A TIM della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro A.E. Sig. Marco DI BELLO che ebbe a dirigere l'incontro de quo sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario VALLATI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (mese) di sospensione per il Sig. Mario VALLATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 457/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario MORELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO MORELLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Città di Monza, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 57, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere all'atto della costituzione dell'associazione denominata "Comitato Società Lombardia ASD APS", utilizzato una denominazione simile a quella del Comitato Regionale Lombardia e successivamente, a partire dal mese di ottobre 2023 e fino al mese di febbraio 2024, utilizzato un logo pressoché uguale a quello dello stesso Comitato, generando confusione nelle società affiliate ed inducendo queste ultime in errore anche con riferimento all'attività svolta;
 - b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di dichiarazioni e fotografie pubblicate sui social network Facebook, Whatsapp e Telegram rivolto espressioni allusive ed irrispettose, oltre che contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza, nei confronti del Presidente Federale, del Comitato Regionale Lombardia, del suo Presidente e dei suoi componenti, nonché della Delegazione di Monza;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario MORELLA;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione a svolgere attività in ambito FIGC per il Sig. Mario MORELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina